





H Ministro della Giustizia

Visto l'art.15 della direttiva 2005/36/CE del parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2007 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

visto l'art.26 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n.206 di attuazione della direttiva 2005/367CE;

precisato che il procedimento per l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate nonché delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate in Italia, di cui all'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206, non è finalizzato ad un riconoscimento o ad altra forma di regolamentazione di attività professionali non specificamente oggetto di previsione normativa ma è unicamente rivolto alla individuazione degli enti associativi che, in possesso dei requisiti strumentali all'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative o associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle professioni o delle attività nell'area dei servizi non intellettuali non regolamentate, possono essere sentite sulle proposte di piattaforme comuni di cui all'art.4 lett. n) del medesimo decreto legislativo;

precisato quindi che l'ambito di intervento delle associazioni in esame è limitato alla mera attività consultiva in sede di elaborazione di proposte in materia di piattaforme comuni quando la materia interessa attività professionali non regolamentate in Italia;

visto il decreto del direttore generale del 2 luglio 2010 con il quale si è provveduto alla istituzione dell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate di cui all'art. 26 del d. lgs. n. 206/2007 nonché alla istituzione del registro nel quale deve essere indicata la data in cui sono pervenute le domande di annotazione;

vista l'istanza proposta, ai sensi del comma quarto dell'art.26 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n.206, dall' Associazione Italiana di Fisica Medica, pervenuta in data 11 gennaio 2010, con la quale è stata chiesta l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative sul territorio nazionale delle professioni non regolamentate in Italia;

vista la documentazione trasmessa dall' istante Associazione Italiana di Fisica Medica in allegato alla domanda di annotazione nonché la documentazione integrativa trasmessa;

visto il parere reso dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro in data 18 dicembre 2012 e pervenuto il 14 gennaio 2013;

viste le determinazioni della Conferenze di servizi nella seduta del 21 maggio 2013;

rilevato che il Ministro della Salute risulta essere Ministro competente per materia ai sensi dell'art. 26, comma quarto, del decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206;

preso atto della nota in data 21 novembre 2012 con cui il Ministro della Salute ha espresso parere non favorevole all'applicazione dell'art. 26 del d. lgs. n. 206/2007 con riferimento alle associazioni afferenti all'area sanitaria, in considerazione del fatto che non sono ancora state effettivamente predisposte piattaforme comuni europee;

preso atto altresì della nota in data 20 maggio 2013 con cui il Ministero della Salute, con specifico riferimento alla associazione in esame, ha ritenuto di esprimere parere non favorevole in ordine al concerto, in considerazione del fatto che, nei limiti in cui l'accesso sia riservato ai fisici specializzati in Fisica Medica si tratta di professioni sanitarie già regolamentate;

considerato pertanto che l'associazione è suscettibile di porsi a tutela anche di attività professionali che, per le loro caratteristiche, presentano profili di sovrapposizione con professioni che hanno attinenza sanitaria e che l'associazione in esame, ponendosi anche a tutela di professioni regolamentate, fuoriesce dall'ambito di applicazione dell'art. 26 del d. lgs. n. 206/2007;

ritenuto di dovere rigettare la domanda;

DECRETA

L'istanza dell' Associazione Italiana di Fisica Medica, con sede in Milano, Piazza della Repubblica, 32, è rigettata.

Roma, -4 FEB. 2014

Il Ministro Annamaria Cancellieri

